



CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 136 Del 19/07/2016	OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 84/2016 – Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione Lavoro. Conferimento incarico legale.
-------------------------------	---

L'anno duemilasedici, questo giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Rita Dappi Assessore		X
Mauro Rossi “		X
Silvia Mancini “	X	
Giulio Beltramme “	X	
Marco Taurone	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : I DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello
IN DATA: 19/07/2016	
RESPONSABILE DEL: II Dipart.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Compatibilmente con le disponibilità finanziarie si esprime parere favorevole. Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 19/07/2016	



Premesso che presso il Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione per le controversie del Lavoro è stata instaurata una controversia (RGN 1901/2010) da un ex dipendente comunale, relativa al rapporto di lavoro con il Comune di Cave;

Che in pendenza del giudizio, con deliberazione di G.C. n.143 del 27/10/2015, esecutiva, l'amministrazione comunale ha avanzato una proposta transattiva, senza che la stessa costituisse acquiescenza;

Che detta proposta non ha avuto riscontro dalla controparte;

Che il Tribunale di Tivoli - Sezione per le Controversie del Lavoro ha emesso la sentenza n.84/2016 relativa alla causa R.G. 1901/2010 promossa dal suddetto ex dipendente comunale;

Che è stato chiesto all'Avv. Ruggero Frascaroli (Legale che ha assistito l'ente durante l'iter giudiziario) un parere in ordine all'opportunità di impugnare la suddetta sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro n. 84 del 29.1.2016;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.92/2016 si è: preso atto della proposta pervenuta dal legale del ricorrente in risposta alla proposta transattiva di cui alla deliberazione di G.C. n.86/2016, in ordine ad un accordo transattivo relativo alla controversia RGN 1901/2010 - Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro - n. 84 del 29.1.2016; accolto l'accordo transattivo relativo alla controversia RGN 1901/2010 - Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro - n. 84 del 29.1.2016 tra le parti e rinuncia all'appello da parte dell'Ente;

Che il ricorrente ha espresso la volontà di pervenire alla transazione;

Che con deliberazione di C.C. n.34/2016 si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio indicato per un importo complessivo pari a € 67.253,00 e di conseguenza si è stabilito di dar corso agli atti consequenziali compreso il perfezionamento della transazione;

Che nelle more della suddetta procedura è pervenuta comunicazione da parte dell'INAIL Sede di Tivoli con la quale si informava il Comune che, a seguito della malattia professionale del lavoratore, lo stesso Istituto aveva provveduto alla erogazione delle prestazioni di legge, e che, ai sensi dell'art 10 D.P.R. 1124/1965, nei casi previsti, avrebbe richiesto al datore di lavoro medesimo il rimborso delle spese per le prestazioni sostenute o da sostenere;

Che con nota prot. n. 5642/2016 è stata richiesta all'interessato, come da documentazione in atti, ogni possibile ed utile alla fattispecie informazione riguardo alla erogazione, come affermato dall'INAIL, delle prestazioni di legge, nonché comunque di ogni altra pertinente notizia in merito, al fine di consentire all'ente di procedere correttamente all'esecuzione degli accordi transattivi intercorsi, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro entro i termini indicati, al fine di garantire il rispetto dei termini convenuti, si sarebbe esercitato debito accesso presso l'INAIL competente, con eventuale consequenziale ritardo dei tempi di pagamento, di cui non si sarebbe



potuto considerare responsabile l'Ente;

Che l'interessato per il tramite del proprio legale ha fatto pervenire una nota (ricevuta dallo Studio Legale Frascaroli) acquisita al protocollo generale del Comune di Cave in data 13/06/2016, nella quale si faceva presente di non aver "ricevuto alcun importo da parte dell'INAIL in riferimento alla malattia professionale riconosciutami", dando mandato al proprio legale di procedere al recupero delle somme qualora non dovessero essere rispettati i termini della proposta di transazione;

Che presso l'INAIL risulta che all'interessato è stata riconosciuta la malattia professionale con diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro da parte dell'INAIL, in caso di accertata responsabilità;

Che da quanto sopra si è potuto desumere che sussistesse il fondato motivo che le somme riconosciute dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro (malattia professionale) potessero corrispondere in tutto o in parte alla somma alla quale il Comune di Cave è stato condannato, nella vicenda in questione, a titolo di danno non patrimoniale, pari ad € 54.575,00, oltre interessi;

Che pertanto è stato chiesto all'INAIL, in data 13/06/2016, di poter avere i dati in via ufficiale;

Che l'INAIL di Tivoli in data 14/06/2016, come da documentazione in atti, cui espressamente si rinvia, ha rilasciato l'attestazione in merito all'infortunio sul lavoro occorso all'interessato e da cui risulta che sono state erogate le relative prestazioni per particolari tipologie di danno;

Che si è proceduto alla liquidazione delle somme che si è valutato dover corrispondere secondo la sentenza n.84/2016 del Tribunale Ordinario di Tivoli Sez. Lavoro e relative alle spese non imputabili al danno non patrimoniale, rispetto al quale sembrava necessario proporre appello alla sentenza di cui sopra, anche al fine di far rilevare che le somme riconosciute al ricorrente fossero in tutto o in parte corrispondenti alle somme riconosciute dall'INAIL;

Che con deliberazione della G.C. n. 96 del 14/06/2016 si è determinato, a seguito delle informazioni pervenute dall'INAIL, di non dar corso al pagamento delle somme relative alla parte della sentenza n.84/2016 del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, riguardanti il danno non patrimoniale e relativi interessi, al fine di evitare al Comune di Cave un (possibile) doppio pagamento per somme dovute a fronte dello stesso evento;

Che l'INAIL con nota acquisita al protocollo n. 6068 del 21/06/2016 ha diffidato il Comune di Cave al pagamento, per la vicenda in questione, della somma totale di € 58.283,03;

Dato atto che è interesse, e quindi intenzione del Comune di Cave, procedere a proporre appello avverso la sentenza n. 84/2016 del Tribunale di Tivoli – Sez. del Lavoro, anche sulla base dei fatti nuovi sopravvenuti e di cui l'INAIL ha informato il Comune dopo l'ipotesi transattiva ed in considerazione della nota prot. 5910 del 16.06.2016, pervenuta da parte dell'interessato, con cui si

rappresenta la volontà di procedere con l'esecuzione della sentenza;

Vista a tal fine la nota pervenuta dal difensore dell'Ente, Prot. 7196 del 19.07.2016, in atti, cui espressamente si rinvia, sebbene non si riporti per ragioni di strategia difensiva e da cui si evince l'interesse a ricorrere;

Chiarito infatti:

- che è necessario, per evitare possibili duplicazioni di pagamenti, -vista la richiesta di controparte, sebbene non ancora attivata l'esecuzione formale, -con notevoli danni all'ente, avere certezza sulla esatta somma dovuta al ricorrente originario, in relazione alla condanna di cui alla sentenza Tribunale di Tivoli Sez. Lavoro n.84/2016 ed alla somma liquidata dall'INAIL e di cui detto istituto richiede la restituzione al comune;

- che è il giudice dell'appello, il competente ad effettuare la necessaria valutazione e consequenziale determinazione, sia in merito alla sentenza di primo grado, che all'istanza di sospensione della stessa;

Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto di cui sopra;

Ravvisato l'interesse dell'ente alla proposizione dell'appello avverso la del Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro - n. 84 del 29.1.2016, come evidenziato dal parere di cui alla nota prot.7196/2016;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- di proporre, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto sopra emerse, appello avverso la sentenza esecutiva n.84/2016 del Tribunale di Tivoli – Sez. Lavoro, al fine di tutelare ogni e qualunque interesse del Comune di Cave nella controversia in oggetto, conclusasi con la citata sentenza, nonché di richiedere la sospensione della stessa, dalla cui esecuzione deriverebbero per il comune gravi pregiudizi;

- di conferire il relativo incarico per la difesa di ogni e qualunque interesse dell'ente, nominando legale del Comune di Cave, per l'atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Tivoli n. 84/2016, l'Avv. Frascaroli Ruggero, con Studio in Roma, di comprovata esperienza e professionalità, nonché difensore del Comune nella controversia de quo;

-di autorizzare il legale rappresentante pro-tempore, individuato nel Sindaco, a rilasciare ogni e più ampio potere al difensore, mediante sottoscrizione di idonea procura;

-di demandare al Dirigente del I Dipartimento l'adozione degli atti consequenziali, anche al fine di perfezionare l'incarico della difesa ed impegnare la relativa spesa.

La GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente

DI quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

IL SINDACO

F.to (Sig. Angelo Lupi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

23 SET 2016

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Comunale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va